

## Allegato "A" al repertorio n.

### STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE

#### "SOCIETÀ ITALIANA DI AUDIOLOGIA E FONIATRIA"

##### Capitolo I DENOMINAZIONE E SEDE

**Art. 1** - A norma delle disposizioni di legge contemplate dal Codice Civile, viene istituita, come organo associativo senza fini di lucro, una associazione denominata: "SOCIETÀ ITALIANA DI AUDIOLOGIA E FONIATRIA".

Essa ha sede presso il domicilio legale del Suo Presidente "Pro Tempore".

Essa sottoscrive dichiarazione di autonomia e indipendenza dell'ente e dei suoi legali rappresentanti anche con riferimento al non esercizio di attività imprenditoriali o partecipazione ad esse, ad eccezione delle attività svolte nell'ambito del Programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM).

L'associazione non ha tra le finalità istituzionali la tutela sindacale degli associati e non svolge, direttamente o indirettamente, attività sindacale.

##### Capitolo II FINALITA'

**Art. 2** - L'associazione ha lo scopo:

1. di coordinare e promuovere ogni attività culturale e scientifica collegata con le problematiche funzionali e patologiche dell'udito, dell'equilibrio, della deglutizione e della comunicazione, ricadenti nell'ambito delle competenze della specialità medica di Audiologia e Foniatria;
2. di favorire lo sviluppo dell'audiologia e della foniatria in ambito medico e di favorire lo studio e la risoluzione di ogni problema relativo all'area dell'Audiologia e della Foniatria, negli aspetti sia didattici che scientifici, e di ogni problema pratico relativo alla loro affermazione nel campo assistenziale;
3. di svolgere e promuovere attività di aggiornamento professionale e di formazione permanente nei confronti degli associati, nel proprio ambito specialistico di competenza, con programmi annuali di attività formativa ECM;
4. di collaborare con il Ministero della Salute, le Regioni, le Aziende Sanitarie e gli altri organismi ed istituzioni sanitarie pubbliche;
5. di elaborare linee guida e di promuovere trials di studio e di ricerche scientifiche;
6. della tutela deontologica non di tipo sindacale dalla Audiologia e della Foniatria, la propaganda e il sostegno, a tutti i livelli e nelle sedi opportune, di ogni iniziativa riguardante la conoscenza e l'affermazione dell'Audiologia e della Foniatria.

Per il perseguimento di tali finalità, l'associazione potrà:

- promuovere, organizzare e realizzare oltre che le azioni di cui ai precedenti punti 4, 5, 6, anche incontri, tavole rotonde, seminari, conferenze, convegni, congressi ed, in particolare, a cadenza alternata il Congresso Nazionale, biennale, ed il Corso Nazionale di Formazione, anch'esso biennale;
- stipulare accordi di cooperazione e convenzioni con enti od organismi pubblici e privati, italiani e stranieri, operanti, nei vari settori, al fine di un reciproco scambio di dati: esperienze, mezzi e persone, ricevendo o concedendo finanziamenti;
- stipulare convenzioni con singoli ricercatori, italiani ed esteri, aventi requisiti di qualificazione scientifica e professionale negli specifici campi di indagine;
- svolgere attività editoriale in funzione degli scopi statutari;
- svolgere ogni azione necessaria al conseguimento degli scopi sociali;
- finanziare le attività sociali solo attraverso i contributi degli associati e/o di enti pubblici nonché di soggetti privati, con esclusione di finanziamenti che configurino conflitto, di interesse con il Sistema Sanitario Nazionale anche se forniti attraverso soggetti collegati;
- finanziare le attività ECM attraverso l'autofinanziamento e i contributi degli associati e/o enti pubblici e privati, ivi compresi contributi delle industrie farmaceutiche e di dispositivi medici, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla commissione nazionale per la formazione continua.

L'associazione non potrà invece esercitare attività imprenditoriale o partecipazione ad esse, salvo quelle necessarie per le attività di formazione continua.

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità culturali, scientifiche, di formazione e aggiornamento. In quanto tale, la società non intende tutelare o promuovere interessi economici, politici, sindacali di fondatori, soci, dipendenti e soggetti a qualunque titolo facenti parte dell'organizzazione stessa o legati ad essa da un rapporto continuativo di prestazione d'opera nonché di soggetti che effettuano erogazioni liberali nei confronti della società.

L'associazione ha rilevanza di carattere nazionale, con sezioni ovvero rappresentanze in almeno dodici regioni e province autonome, in ciascuna delle quali la l'associazione può svolgere attività culturale, scientifica e di formazione attraverso i propri soci e referenti anche mediante associazione con altre società o associazioni della stessa professione, specialità o disciplina.

Essa ha rappresentatività di almeno il 30% dei professionisti non in quiescenza nella specializzazione o disciplina, previste dalla normativa vigente, o nella specifica area o settore di esercizio professionale.

L'associazione prevede per le attività di educazione continua e formazione idonei sistemi di verifica del tipo e della qualità delle attività svolte.

### **Capitolo III DURATA**

**Art. 3** - La società ha durata illimitata.

### **Capitolo IV PATRIMONIO E MEZZI DI ESERCIZIO**

**Art. 4** - Il patrimonio della società è costituito dal complesso dei beni mobili ed immobili che per acquisti, lasciti, liberalità, permuta e devoluzioni vengono in proprietà della associazione e dagli avanzi netti di gestione.

I mezzi di esercizio sono costituiti da: quote associative, dai risultati derivanti dalla gestione, rendita delle attività patrimoniali, contributi liberali di privati e di enti, lasciti, entrate derivanti da attività di addestramento e aggiornamento professionale, corsi e attività di formazione permanente e da attività direttamente connesse alle istituzioni, da scuole, da realizzo di attività patrimoniali, ed altri fondi derivanti da raccolte pubbliche e campagne di sensibilizzazione, da ogni altra entrata in conto capitale che concorra ad incrementare il patrimonio sociale.

E' fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Eventuali utili o avanzi di gestione saranno obbligatoriamente impiegati per la realizzazione della attività istituzionali ad esse connesse.

## **Capitolo V SOCI**

**Art. 5** - I soci si suddividono in:

- Soci ordinari;
- Soci onorari.

**Art.6** - Possono far parte della associazione in qualità di Soci ordinari i laureati in Medicina e Chirurgia che abbiano conseguito il diploma di specializzazione in "Audiologia", "Foniatria", o in "Audiologia e Foniatria" o operino, anche se non in via esclusiva, nell'ambito della disciplina e specifica area di esercizio professionale.

Sono ammissibili come soci ordinari, senza limitazioni, tutti i soggetti che operano nelle varie strutture e settori di attività del servizio sanitario nazionale o in regime libero-professionale, in possesso dei requisiti previsti dal presente statuto, appartenenti alla categoria professionale o al settore specialistico o disciplina del servizio sanitario nazionale, che l'associazione rappresenta.

Su proposta del Consiglio Direttivo, l'assemblea potrà inoltre nominare, quali soci onorari, eminenti personalità italiane e straniere.

Le quote versate dai soci sono intrasferibili e non rivalutabili in ogni caso.

I soci non assumono alcuna responsabilità oltre l'importo delle rispettive quote.

**Art.7** - La domanda di ammissione quale socio ordinario, dovrà essere indirizzata al Segretario della società il quale sottoporrà la domanda al Consiglio Direttivo che se in possesso dei requisiti previsti dallo statuto delibererà, sulla sua accettazione.

Del provvedimento a cura del Segretario sarà data comunicazione scritta. Il richiedente dovrà versare , entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, la quota sociale pena di decadenza. Il ricevimento della quota perfeziona l'ammissione del socio alla associazione.

**Art. 8** - Il pagamento della quota sociale dovuta dai soci ordinari, nell'ammontare di volta in volta determinato dall'organo sociale, dovrà essere effettuato all'inizio dell'anno sociale. In ogni caso la quota vale per l'anno solare in cui è effettuato il pagamento.

Il socio che non provvede a versare la propria quota sociale relativa all'anno sociale decade.

Tutti i soci godono di pari diritti ma l'esercizio dei diritti di socio e l'accesso all'attività sociale è subordinato all'effettivo versamento della quota sociale.

Inoltre, fino a quando non abbiano versato la quota sociale, ai soci in ritardo con i pagamenti verrà sospeso l'invio dell'organo ufficiale della società.

**Art. 9** - Al compimento del settantesimo anno di età i soci ordinari, su richiesta scritta inviata al Presidente, possono essere dispensati dal pagamento della quota associativa.

**Art. 10** - I soci ordinari, ed onorari dovranno informare tempestivamente la segreteria della Società di ogni variazione di indirizzo.

**Art. 11** - I soci ordinari, ed onorari possono presentare in ogni momento le loro dimissioni, informandone a mezzo lettera, il Segretario della associazione ma non potranno richiedere i contributi e le quote versate all'associazione.

**Art. 12** - Il Consiglio Direttivo può decidere la radiazione di un Socio la cui condotta sia ritenuta lesiva dell'onore e degli interessi della Società.

Di questa decisione deve essere data motivata giustificazione al Socio interessato che può proporre appello al Collegio dei probiviri.

Coloro che perdono la qualifica di Socio non possono vantare diritti sul patrimonio della Società, non possono chiedere la restituzione delle quote associative anticipatamente versate;

## **Capitolo VI ASSEMBLEA GENERALE**

**Art. 13** - In occasione del Congresso Nazionale e del Corso Nazionale di Formazione, i Soci si riuniscono nella Assemblea Generale. Tale Assemblea è presieduta dal Presidente della Società, o, in sua assenza, dal Vice-Presidente, e in via subordinata, dal membro del Consiglio Direttivo più anziano.

La convocazione è automaticamente costituita dall'avviso pubblico del Congresso Nazionale e del Corso Nazionale di Formazione, contenente la sede, la data e l'ora di svolgimento della Assemblea.

E' prevista anche una Assemblea Generale straordinaria che potrà essere convocata dal Presidente con lettera raccomandata da inviarsi almeno 1 mese prima della data di convocazione e contenente il giorno, l'ora e la sede o, in alternativa, tramite posta elettronica o pubblicazione sul sito ufficiale dell'associazione o altri mezzi.

Le Assemblee generali e le Assemblee generali straordinarie sono valide se nella prima convocazione è presente almeno un terzo dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

**Art. 14** - L'Assemblea Generale elegge ogni due anni, in occasione del Congresso Nazionale, sette membri del Consiglio Direttivo ed ogni 4 anni il Segretario e il Collegio dei probiviri, di cui all'art. 32.

L'Assemblea generale collegata al Congresso Nazionale sceglie il tema di Relazione, il numero, il tipo e l'organizzazione di altre manifestazioni per il successivo Congresso Nazionale. L'Assemblea collegata al Corso Nazionale di Formazione sceglie il tema del successivo Corso Nazionale e relativa, organizzazione.

L'Assemblea Generale può decidere inoltre l'eventuale organizzazione di un Simposio o di una Tavola Rotonda da tenersi durante l'anno solare in cui non si svolge il Congresso Nazionale, stabilendone sede, argomento e modalità. Il Consiglio Direttivo può avanzare proposte su temi ed organizzazione di tutti gli eventi scientifici e di formazione, proposte che comunque andranno discusse ed eventualmente ratificate dalle Assemblee. Temi ed organizzazione scientifica degli eventi istituzionali possono essere sottoposti preventivamente anche al parere del Comitato tecnico scientifico.

Le deliberazioni dell'Assemblea Generale sono prese a maggioranza semplice con voto a scrutinio segreto. In caso di parità di voti è determinante il voto del Presidente o del suo legale rappresentante.

L'assemblea generale approva i bilanci preventivi e consuntivi presentati dal segretario tesoriere.

E' obbligo di pubblicazione nel sito istituzionale della associazione dei bilanci preventivi, e consuntivi.

Ogni Socio ordinario in regola con il pagamento delle quote associative ha diritto ad un voto. Non sono ammesse deleghe di voto. L'elezione del Consiglio Direttivo e del Segretario avvengono a maggioranza semplice con voto segreto.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea generale tutti i Soci; hanno diritto di voto soltanto i Soci ordinari in regola con il pagamento delle quote associative.

Le deliberazioni dell'Assemblea Generale debbono essere verbalizzate e controfirmate dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario in carica al momento dello svolgimento dell'Assemblea stessa.

**Art. 15** - L'Assemblea Generale esamina proposte di modifiche da apportare allo Statuto

- quando siano state proposte dal Consiglio Direttivo;
- quando siano state richieste da almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto e siano state approvate dal Consiglio Direttivo.

**Art. 16** - L'Assemblea Generale esamina la proposta di scioglimento della Società quando essa sia presentata dalla metà più uno dei Soci ordinari in regola con il pagamento della quota associativa ed aventi quindi diritto di voto. La proposta deve essere presentata al Segretario almeno tre mesi prima dell'Assemblea Generale.

**Art. 17** - L'eventuale liquidazione della società verrà affidata dall'Assemblea Generale ad un liquidatore da essa eletto con poteri ed emolumenti che saranno precisati.

In difetto di tale nomina la liquidazione sarà effettuata dal Consiglio Direttivo in carica, in veste di liquidatore. Le decisioni del Consiglio Direttivo sono irrevocabili.

I beni e le attività residue, esaurita la liquidazione, saranno devoluti, in base ad una delibera dell'Assemblea approvata a maggioranza semplice dagli intervenuti, ad eventuali associazioni che perseguono gli stessi scopi, della disciolta società o ad opere benefiche, come meglio specificato nel successivo capitolo XV art. 45.

## **Capitolo VII CONSIGLIO DIRETTIVO**

**Art. 18** - La società è amministrata da un Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è formato da nove soci. L'assemblea generale connessa con il Congresso Nazionale provvede alla votazione solo di sette soci ordinari in quanto, ai sensi

del successivo art. 20 il Past-Presidente ed un Vice-Presidente fanno parte di diritto del successivo Consiglio Direttivo.

I Soci ordinari che faranno parte del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea Generale a maggioranza relativa con voto segreto. In caso di rinuncia immediata di un Socio subentra il Socio che segue immediatamente nelle graduatorie preferenziali.

Qualora nelle elezioni del Consiglio Direttivo due candidati raggiungessero lo stesso numero di voti per l'ultimo posto disponibile, si dovrà procedere al ballottaggio, con le stesse modalità elettive espresse nel precedente comma, in caso di parità di voti, subentra il più anziano in età.

E' previsto che i membri non abbiano subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività dell'associazione pena la decadenza.

**Art. 19** - Subito dopo l'elezione, il Consiglio Direttivo si riunisce per eleggere fra i propri membri il Presidente e due Vice Presidenti della società. La riunione è presieduta dal Socio più anziano in età ed il suo voto sarà determinante in caso di parità di voti. Il Past-Presidente non può essere rieletto Presidente.

**Art. 20** - Il Presidente, i Vice-Presidente, i Membri: del Consiglio Direttivo durano in carica per un biennio intercorrente fra due successivi Congressi Nazionali.

Il Past-Presidente e un Vice-Presidente eletto all'interno del Consiglio Direttivo vengono cooptati dal Consiglio Direttivo per il biennio successivo al loro mandato.

**Art. 21** - Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta la rappresentanza della società in giudizio e di fronte ai terzi nonché la firma sociale.

Il Presidente può delegare al Segretario, che è anche tesoriere, l'amministrazione della associazione sentito il Consiglio Direttivo. Il Presidente può altresì delegare uno dei componenti a rappresentare la Società nei suoi rapporti con i terzi determinandone i poteri.

Tutti i precedenti Past-presidenti possono essere convocati dal Presidente e partecipare a riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

**Art. 22** – Il Consiglio Direttivo della Società viene convocato dal presidente almeno tre volte ogni anno in via ordinaria. Il Consiglio Direttivo può essere convocato in via straordinaria su richiesta di almeno 5 membri del Consiglio. La convocazione per le riunioni ordinarie e straordinarie deve essere effettuata con almeno 15 giorni di preavviso mediante lettera o mail.

**Art. 23** - Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide solo quando siano presenti almeno 5 degli 9 membri che lo compongono. Concorrono alla composizione del numero legale le eventuali deleghe rilasciate da membri assenti giustificati a consiglieri presenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza relativa. In caso di parità di voto è determinante il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vice Presidente.

**Art. 24** - Nelle votazioni del Consiglio Direttivo un membro può delegare un altro consigliere. La delega deve essere data per iscritto ed allegata al verbale della riunione. E' ammessa una sola delega per ogni consigliere.

**Art. 25** - Al Consiglio Direttivo competono tutti gli obblighi della conduzione e della amministrazione della Società in base alle finalità previste al capitolo II°.

Esso inoltre indice congressi straordinari scegliendone la data e la sede, delibera sulle spese di pubblicazione dell'organo ufficiale della Società e su contributi straordinari, nello spirito delle finalità della Società di cui all'art. 2.

Al Consiglio Direttivo spetta inoltre il compito di mantenere ogni più stretto rapporto di collaborazione con le altre Società scientifiche nell'interesse e nella promozione di tutto ciò che riguarda l'Audiologia e la Foniatria.

**Art. 26** - Su richiesta scritta, indirizzata al Presidente, della metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo o su richiesta scritta, indirizzata al Presidente di almeno un terzo dei Soci in regola con il pagamento della quota associativa, il Consiglio Direttivo può indire Congressi straordinari definendone data, sede e temi.

## **Capitolo VIII    SEGRETARIO**

**Art. 27** - Il Segretario viene eletto con voto segreto a maggioranza relativa dalla Assemblea Generale e dura in carica 4 anni.

**Art. 28** - La carica di Segretario è incompatibile con quella di Consigliere: il Segretario partecipa a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

**Art. 29** - Al Segretario spetta il compito di redigere i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee Generali.

**Art. 30** - Il Segretario è anche il Tesoriere della associazione. A seguito di delega del Presidente ed in conformità alle indicazioni del Consiglio Direttivo, attende alla amministrazione ordinaria della associazione. Spetta al Segretario il compito di redigere il bilancio della associazione e di presentarlo per l'approvazione in occasione di ciascuna Assemblea Generale ordinaria.

E' cura del segretario la pubblicazione del bilancio della associazione e dell'attività scientifica attraverso il sito web della associazione, aggiornato costantemente.

## **Capitolo IX    COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

**Art. 31** – Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 membri; esso dura in carica 4 anni ed i suoi componenti vengono eletti a scrutinio segreto dall'assemblea generale fra gli associati, ovvero tra persone di provata competenza e moralità.

**Art. 32** – Il Collegio decide sulle controversie eventualmente insorte tra i soci, ovvero tra questi e la associazione o i suoi organi e sui reclami proposti dai soci in materia di esclusione dalla associazione. I probiviri giudicheranno ex bono et aequo senza alcuna formalità di procedura.

## **Capitolo X    COMITATO TECNICO SCIENTIFICO**

**Art. 33** - Il Comitato Tecnico Scientifico è composto da tre membri. I nominativi dei membri verrà deciso dall'assemblea generale su proposta del Consiglio Direttivo, con cadenza biennale.

Esso verifica e controlla la qualità delle attività svolte e della produzione tecnico scientifica, da effettuare secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale.

Dovrà inoltre redigere annualmente la propria relazione di verifica qualitativa che sarà sottoposta alla assemblea generale convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio, Copia della relazione del comitato tecnico scientifico verrà inoltrata al segretario che ne conserverà copia e ne curerà la pubblicazione sul sito web della associazione.

Il Comitato Tecnico Scientifico è convocato dal Presidente e partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo. Le decisioni del Comitato sono prese a maggioranza dei membri.

## **Capitolo XI GRATUITA'**

**Art 34** – Le cariche sociali sono svolte a titolo gratuito e chi le riveste non può chiedere alcun compenso per l'attività svolta, salvo il rimborso delle spese vive documentate effettivamente sostenute, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo.

## **Capitolo XII BILANCIO**

**Art. 35-** Le spese della Società sono coperte dalle quote sociali o da contributi ufficiali o volontari o da legati

**Art. 36** - La Società possiede almeno un conto corrente bancario intestato al Segretario con delega ad altra/e persona/e designata/e dal Presidente e/o dal Consiglio Direttivo.

**Art. 37** - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Il segretario provvede entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio alla compilazione del bilancio consuntivo e preventivo con il conto profitti e perdite, corredandolo di una relazione e presentandolo all'esame del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo sottopone annualmente il bilancio dell'esercizio all'approvazione dell'assemblea generale che si terrà in occasione del Congresso Nazionale e del Corso Nazionale di Formazione.

**Art. 38** – Il bilancio verrà redatto secondo le modalità ed i criteri validi per le società di capitali, con ciò ritenendosi ottemperato l'obbligo di predisporre per iscritto ed approvare in assemblea generale annualmente il rendiconto economico ed il rendiconto finanziario dell'attività dell'Associazione.

**Art. 39-** La mancata approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea Generale comporta la decadenza immediata del Segretario dalla carica. In tal caso il Presidente indice immediatamente una nuova elezione.

## **Capitolo XIII ORGANO UFFICIALE DELLA SOCIETÀ.**

**Art. 40** - La associazione dispone di un periodico "Audiologia & Foniatria "che raccoglie articoli pertinenti alle finalità scientifiche della società, gli atti congressuali e le notizie di interesse societario e che assume la qualifica di "Organo ufficiale della Società Italiana di Audiologia e Foniatria", in formato elettronico e/o cartaceo.

**Art. 41** - La rivista, su indicazione del Consiglio Direttivo, è diretta da un Direttore Responsabile.

**Art. 42** - La rivista sarà inviata dall'Editore a tutti i Soci della associazione elencati nella lista fornita dal Segretario. La rivista dovrà essere inviata gratuitamente ai Soci onorari e, su indicazione del Consiglio Direttivo, dietro versamento di una quota di abbonamento ad Enti od a persone non Membri della associazione.



## **Capitolo XIV CONGRESSO NAZIONALE E CORSO NAZIONALE DI FORMAZIONE**

**Art. 43** - Il Congresso Nazionale ed il Corso di Formazione Nazionale della associazione si terranno biannualmente a cadenza alternata; dovranno avere una durata ed una articolazione adeguate all'importanza della manifestazione e alle esigenze culturali, scientifiche e formative della disciplina. Durante il Congresso, insieme ad altre manifestazioni scientifiche, si terrà la Relazione Ufficiale e due Tavole Rotonde secondo quanto stabilito in Assemblea generale, oltre ad eventuali altre iniziative a discrezione del socio organizzatore del Congresso.

Durante il Corso Nazionale si terranno le iniziative formative di rilevanza nazionale formulate ed approvate in Assemblea generale. Nell'ambito di ogni Congresso Nazionale e Corso Nazionale di formazione si terrà un'Assemblea Generale.

## **Capitolo XV SCIoglimento**

**Art. 44** - Sono considerate cause di scioglimento della associazione, oltre a quelle previste dal codice civile:

- la delibera di scioglimento presa dall'assemblea generale;
- la dichiarazione di nullità del contratto associativo.

**Art. 45** - Nel caso di scioglimento della associazione, per qualsiasi causa intervenuta, l'assemblea generale:

- determina le modalità della liquidazione e nomina il liquidatore anche fra i non associati, stabilendone i relativi poteri.

Il patrimonio dell'associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, dovrà in ogni caso essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

## **Capitolo XVI DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 46** - Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme del codice civile.

**Art. 47** - Il presente statuto entra in vigore al momento della sua approvazione.

**Art. 48** - Le norme del presente Statuto sono integrate da un Regolamento avente la stessa efficacia normativa.